

Allegato
archivio/file
esterno



Comune di Bisceglie

Provincia di Barletta - Andria - Trani

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Delibera di CONSIGLIO nr. *78* del 23/07/2015 (COPIA)

Oggetto MODIFICA REGOLAMENTO DELLE ENTRATE. APPROVAZIONE VERSIONE AGGIORNATA

L'anno duemilaquindici il giorno ventitre del mese di Luglio alle ore 18:05 in prosecuzione, nel Palazzo Comunale, previa convocazione a norma di legge, si riunisce, in sessione ORDINARIA ed in seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione il Consiglio Comunale così composto:

1	SPINA FRANCESCO CARLO	Presente	14	PARISI PASQUALE	Presente
2	CAPRIOLI GIOVANNI	Presente	15	DE TOMA MARIANNA	Assente
3	BARRA RACHELE	Presente	16	SANNICANDRO GIUSEPPE	Assente
4	DI PIERRO VINCENZO	Assente	17	CASELLA GIOVANNI	Assente
5	PEDONE PIERPAOLO	Presente	18	RUSSO CARMEN	Assente
6	TODISCO ANTONIO	Assente	19	ROSSI ANTONIO	Assente
7	DI CORRADO ELVIRA	Presente	20	STORELLI DOMENICO	Assente
8	CONSIGLIO PIETRO	Presente	21	SPINA ANTONIA	Presente
9	PREZIOSA GIORGIA MARIA	Presente	22	ANGARANO ANGELANTONIO	Presente
10	MONOPOLI NATALE	Presente	23	BOCCIA FRANCESCO	Presente
11	PASQUALE ANGELA	Presente	24	DI TULLIO LUIGI	Presente
12	DI LEO MARCO	Presente	25	NAPOLETANO FRANCESCO	Presente
13	SIMONE GAETANO	Presente			

Risultano presenti diciassette componenti.

Partecipa alla seduta il Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO.

Constatata la legalità dell'adunanza, il Presidente NAPOLETANO FRANCESCO sottopone all'esame del Consiglio l'argomento in oggetto.

Collegio dei Revisori dei Conti

1	DEL ROSSO DOTT. DOMENICO	Presente
2	DELL'OLIO DOTT. VINCENZO	Presente
3	DI LUZIO DOTT. GIUSEPPE	Presente

Tutti presenti.

A norma dell'articolo 37 del Regolamento per le adunanze del Consiglio Comunale, il presente verbale riporta la mera sintesi della discussione. La trascrizione integrale della registrazione della seduta è rimessa al resoconto di seduta, il cui stralcio riferibile al punto in esame è associato al presente provvedimento.

IL CONSIGLIO COMUNALE

RICHIAMATO l'art. 52 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, in base al quale «le Province ed i Comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti»;

IN ESECUZIONE delle disposizioni dell'art. 52 del d. lgs. 15/12/97 n. 446, con delibera di C.C. n. 118 del 22.12.98 veniva approvato il Regolamento Generale delle Entrate Comunali, successivamente modificato;

DATO ATTO che il termine per approvare le modifiche regolamentari con effetto retroattivo al 1° gennaio dell'anno di riferimento deve intendersi coincidente con il termine ultimo fissato a livello nazionale per l'approvazione del bilancio di previsione, in base a quanto disposto dall'art. 52, comma 2 D.Lgs. 15 dicembre 1997 n. 446, come interpretato dall'art. 53, comma 16 L. 23 dicembre 2000 n. 388 e poi integrato dall'art. 27, comma 8 L. 28 dicembre 2001 n. 448, il quale prevede che il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione

RICHIAMATO in tal senso quanto stabilito dal successivo art. 1, comma 169 L. 27 dicembre 2006 n. 296, il quale a sua volta dispone che «gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno»;

VISTO il D.M. del 13 Maggio 2015 il quale fissa il termine per l'approvazione del Bilancio di Previsione dell'anno 2015 al 31/07/2015

VISTO l'art.1, comma 637, lettera B) della legge n. 190/2014, ha introdotto la lettera a-bis) che così dispone :” a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore”;

VERIFICATA la necessita di coordinare il testo del vigente regolamento alle novità legislative introdotte a partire dal 2015, aggiungendo all'art. 16 denominato “Sanzioni tributarie” il seguente comma a bis):

- ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non e' prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore

VERIFICATA, inoltre, di prevedere degli articoli specifici per le entrate patrimoniali nonché individuare i minimi di riscossione e accertamento per tali entrate

Preso atto che il regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;

Tenuto conto che per quanto non specificamente ed espressamente previsto dall'allegato Regolamento si rinvia alle norme legislative vigenti in materia;

Visto il parere favorevole di regolarità tecnico-contabile espresso dal responsabile del Servizio Finanziario ai sensi dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come da

allegato prospetto che del presente provvedimento forma parte integrante e sostanziale;

Visti i verbali della 6ª Commissione Consiliare Permanente del 20 e 22 luglio 2015;

Dato atto che il Segretario Generale ha vistato la proposta del presente provvedimento, in ossequio all'art. 97, comma 2, del D.Lgs. 267/2000;

Con n. 12 voti favorevoli, n. 5 astenuti (Spina Antonia, Angarano, Boccia, Di Tullio, Napoletano) , espressi dai 17 Consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1) di dare atto che le premesse sono parte integrate e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento ;

2) di approvare l'allegato regolamento generale delle entrate comunali aggiornato con le modifiche indicate in premessa

3) di dare atto che il Regolamento approvato con il presente atto deliberativo ha effetto dal 1° gennaio 2015;

4) di inviare la presente deliberazione regolamentare, al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro il termine di cui all'articolo 52, comma 2, del decreto legislativo n. 446 del 1997, e comunque entro trenta giorni dalla data di scadenza del termine previsto per l'approvazione del bilancio di previsione ;

A fine punto esce il Consigliere Pasquale ed i presenti sono 16.

Il presente verbale, all'atto della pubblicazione, è rimesso in copia al Sindaco ed ai capigruppo consiliari. In mancanza di richieste di rettifica o correzioni entro 30 giorni da tale comunicazione, si intenderà approvato ai sensi dell'art. 38, comma 4, del regolamento delle adunanze.

Del che si e' redatto il presente verbale che viene letto, confermato e sottoscritto come segue:

Presidente inizio seduta f.to NAPOLETANO FRANCESCO

Segretario Generale f.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO

CERTIFICATO di PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO attesta che la presente delibera e' stata inserita nella sezione Albo Pretorio informatico del sito istituzionale 'www.comune.bisceglie.bt.it' il giorno 31/07/2015 e vi e' rimasta/rimarra' per quindici giorni consecutivi.

Li',

**Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO**

Nr. Registro public. Albo Pretorio: 02254

**CERTIFICATO
DI
ESECUTIVITA'**

La presente deliberazione decorsi 10 gg. dall'inizio della pubblicazione all'Albo Pretorio informatico diviene esecutiva il 11/08/2015.

Li', 10/08/2015

**Segretario Generale
F.to LAZZARO DOTT. FRANCESCO ANGELO**

Copia conforme all'originale

Li',



COMUNE DI BISCEGLIE

**Regolamento Generale
delle
ENTRATE COMUNALI**

**AGGIORNAMENTO
ANNO 2015**

INDICE

TITOLO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art.	1	Oggetto e scopo del regolamento
Art.	2	Definizione delle entrate
Art.	3	Definizioni
Art.	4	Aliquote e tariffe
Art.	5	Agevolazioni

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art.	6	Forme di gestione
Art.	7	Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali
Art.	8	Soggetti responsabili delle entrate non tributarie
Art.	9	Attività di controllo delle entrate
Art.	10	Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali
Art.	11	Rapporti con i cittadini
Art.	12	Diritto d'interpello
Art.	13	Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie
Art.	14	Accertamento delle entrate non tributarie
Art.	14 bis	Riscossione volontaria
Art.	15	Contenzioso tributario
Art.	16	Sanzioni tributarie
Art.	17	Sanzioni amministrative
Art.	18	Interessi
Art.	19	Autotutela
Art.	20	Ipotesi d'annullamento dell'atto amministrativo
Art.	21	Accertamento con adesione
Art.	22	Ambito d'applicazione dell'Istituto dell'accertamento con adesione
Art.	23	Competenza
Art.	24	Avvio del procedimento
Art.	25	Procedimento d'iniziativa dell'ufficio
Art.	26	Procedimento ad iniziativa del contribuente
Art.	27	Atto d'accertamento con adesione
Art.	28	Perfezionamento della definizione
Art.	29	Effetti della definizione

TITOLO III

RISCOSSIONE E RIMBORSI

Art.	30	Riscossione
Art.	31	Sospensione e dilazione dei termini
Art.	31 bis	Dilazione di pagamento entrate patrimoniali
Art.	32	Crediti inesigibili o di difficile riscossione
Art.	33	Transazione di crediti derivante da entrate non tributarie
Art.	34	Rimborsi e Compensazioni
Art.	35	Importi minimi e modalità di arrotondamento dei tributi locali

TITOLO IV

NORME FINALI

Art.	36	Norme finali
------	----	--------------

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento, adottato in esecuzione delle disposizioni dell'art. 52 del Decreto Legislativo 15-12-1997, n. 446, disciplina in via generale le entrate comunali, siano esse tributarie o non tributarie, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti/utenti, con obiettivi d'equità, efficacia, economicità e trasparenza nell'attività amministrativa.
2. Il regolamento detta norme relative alle procedure e modo di gestione per quanto attiene la determinazione delle aliquote e tariffe, le agevolazioni, la riscossione, l'accertamento e sistema sanzionatorio, il contenzioso, i rimborsi.
3. Non sono oggetto di disciplina regolamentare l'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e l'aliquota massima dei singoli tributi, applicandosi le pertinenti disposizioni legislative.
4. Restano salve le norme contenute nei regolamenti del Comune, siano essi di carattere tributario o meno ed in particolare le disposizioni del regolamento comunale di contabilità.

Art. 2

Definizione delle entrate

1. Sono disciplinate dal presente regolamento le entrate tributarie, le entrate patrimoniali e le altre entrate, con esclusione dei trasferimenti erariali, regionali e provinciali.

Art. 3

Definizioni

1. Ai fini del presente Regolamento e per le sole entrate tributarie s'intende:
 - a) per "accertamento" il complesso delle attività di controllo e verifica degli atti, documenti, situazioni di fatto e quanto rileva ai fini dell'obbligazione tributaria, compresa la quantificazione di questa, effettuate dall'ufficio comunale competente e che si concludono con la notificazione al contribuente interessato di un apposito avviso;
 - b) per "agevolazioni", le riduzioni e le esenzioni previste dalla legge o dal regolamento;
 - c) per "dichiarazione", la dichiarazione o la denuncia, che il contribuente è tenuto a presentare al Comune in forza di legge o di regolamento;
 - d) per "funzionario responsabile", il dipendente designato dalla Giunta Comunale quale responsabile della gestione del tributo;
 - e) per "Regolamento", il presente regolamento generale delle entrate comunali;
 - f) per "responsabile" del settore, del servizio, dell'ufficio, rispettivamente il dirigente, il funzionario, l'impiegato, cui è affidata, la responsabilità della gestione delle attività proprie del settore, servizio o ufficio comunale;
 - g) per "tributo", L'imposta, la tassa, il diritto o, comunque, l'entrata avente natura tributaria.

Art. 4

Aliquote e tariffe

1. Le aliquote, tariffe e prezzi sono determinati con delibera dell'organo competente previsto dalla legge, nel rispetto dei limiti previsti dalla legge e dei criteri stabiliti dal Consiglio Comunale.
2. Le deliberazioni devono essere adottate entro il termine d'approvazione del bilancio di

previsione dell'esercizio finanziario.

3. Per i servizi a domanda individuale o connessi a tariffe o contribuzioni dell'utenza, il responsabile di ogni servizio predispone una relazione previsionale con idonee proposte da sottoporre al Consiglio Comunale, sulla base dei costi diretti ed indiretti dei relativi servizi.

4. Se non diversamente stabilito dalla legge, in assenza di nuova deliberazione s'intendono prorogate le aliquote, tariffe e prezzi fissati nell'anno precedente.

Art. 5

Agevolazioni

1. I criteri per le riduzioni ed esenzioni per le entrate comunali sono individuati dal Consiglio comunale, con apposita deliberazione o nell'ambito degli specifici regolamenti comunali d'applicazione. Agevolazioni stabilite dalla legge successivamente all'adozione di dette deliberazioni s'intendono comunque immediatamente applicabili, salvo espressa esclusione, se resa possibile dalla legge, da parte del Consiglio Comunale.

2. Le agevolazioni sono concesse su istanza dei soggetti richiedenti o, se ciò è consentito dalla legge o dalla norma regolamentare, possono essere direttamente applicate dai soggetti stessi in sede di autoliquidazione, salvo successive verifiche da parte degli uffici comunali.

3. A decorrere dal 1° gennaio 2001 le organizzazioni non lucrative d'utilità sociale (ONLUS) di cui all'art. 10 del decreto legislativo 4-12-1997, n. 460 sono esonerate dal pagamento di tutti i tributi comunali, fatta eccezione per l'I.C.I. e dell'IMU, esclusivamente per gli immobili adibiti all'attività principale. Per quanto concerne la TARI è prevista l'esenzione totale per i locali, di dimensione non superiore a 50 metri quadrati, adibiti a sede principale ed esclusiva di organizzazione non lucrative di utilità sociale (Onlus).

L'esenzione è concessa su richiesta sottoscritta dal rappresentante legale dell'organizzazione e corredata da certificazione attestante l'iscrizione nell'anagrafe unica delle ONLUS, istituita presso il Ministero delle finanze, ed ha decorrenza dalla data di presentazione della richiesta suddetta. Non si fa luogo a rimborso di quanto versato, né a sgravio di quanto già iscritto a ruolo.

4. Qualora la legge o i regolamenti prescrivono, ai fini della concessione dell'agevolazione, l'esibizione di specifica certificazione o documentazione comprovante fatti e situazioni in genere ovvero stati e qualità personali, in luogo di essa, è ammessa una dichiarazione sostitutiva, sottoscritta alla presenza del funzionario comunale di fronte al qual è resa, non soggetta ad autenticazione. Se successivamente richiesta dal Comune, tale documentazione dovrà essere esibita nei modi e nel termine stabiliti, pena l'esclusione dell'agevolazione. Così pure dovrà essere esibita qualora sia imposta dalla legge quale condizione inderogabile.

4 bis. Il decreto legge n. 201/11, convertito con modificazione dalla legge 214/2011 e s.m.i., con l'articolo 5 ha introdotto l'ISEE (indicatore situazione economica equivalente) per la concessione di agevolazioni fiscali e benefici assistenziali.

TITOLO II

GESTIONE E ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE

Art. 6

Forme di gestione

1. La scelta della forma di gestione delle diverse entrate deve essere operata con obiettivi di economicità, funzionalità, efficienza, equità.

2. Oltre alla gestione diretta, possono essere utilizzate le seguenti forme di gestione:

a) gestione associata con altri enti locali;

b) affidamento mediante convenzione ad azienda speciale;

c) affidamento mediante convenzione a società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale i cui soci privati siano scelti tra i soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del decreto legislativo 15-12-1997, n. 446;

d) affidamento mediante concessione ai concessionari dei servizi di riscossione di cui al D.P.R. 28-1-1988, n. 43 e succ.modif. e integr. e secondo le disposizioni normative vigenti in materia;

e) affidamento mediante concessione ai soggetti iscritti all'albo di cui all'art. 53 del D. Lgs. 446/1997 e succ. modif.e integr..

f) in caso d'affidamento a terzi, le fasi di liquidazione, accertamento e riscossione dei tributi comunali possono essere affidate anche disgiuntamente.

3. La gestione diversa da quella diretta deve essere deliberata dal Consiglio Comunale, previa valutazione della struttura organizzativa ottimale e dei relativi costi, che deve risultare da apposita documentata relazione del Funzionario Responsabile, contenente, inoltre, un dettagliato piano economico riferito ad ogni singola tipologia d'entrata, con previsione dei possibili margini riservati al gestore.

4. L'affidamento della gestione a terzi non deve comportare maggiori oneri per i cittadini e può essere rinnovato.

5. E' esclusa ogni partecipazione diretta degli amministratori del Comune e loro parenti ed affini entro il quarto grado negli organi di gestione delle aziende, nonché delle società miste costituite o partecipate.

Art. 7

Funzionario responsabile per la gestione dei tributi comunali

1. Con deliberazione della Giunta Comunale è designato un funzionario responsabile d'ogni attività organizzativa e gestionale attinente i tributi stessi; la Giunta Comunale determina inoltre le modalità per l'eventuale sostituzione del funzionario in caso d'assenza.

2. Il funzionario responsabile è scelto sulla base della qualifica ed esperienza professionale, capacità ed attitudine, titolo di studio.

3. In particolare il funzionario responsabile cura:

a) tutte le attività inerenti la gestione del tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);

b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;

c) sottoscrive gli avvisi, accertamenti ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;

d) cura il contenzioso tributario;

e) dispone i rimborsi;

f) in caso di gestione del tributo affidata a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;

g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione del tributo.

L'affidamento della gestione della tassa a terzi deve comportare la nomina, da parte della società affidataria, di un funzionario responsabile a ciò abilitato ai sensi dell'art. 74 del D. Lgs. 507/93, a cui sono attribuiti le funzioni e i poteri di cui ai commi precedenti.

Art. 8

Soggetti responsabili delle entrate non tributarie

2. Sono responsabili delle attività organizzative e gestionali inerenti le diverse entrate non tributarie i responsabili dei servizi ai quali rispettivamente le entrate sono affidate nell'ambito del piano esecutivo di gestione o altro provvedimento amministrativo.

Art. 9

Attività di controllo delle entrate

1. Gli uffici comunali competenti provvedono al controllo delle denunce tributarie, dei versamenti e di tutti gli adempimenti posti a carico dei contribuenti/utenti, dalla legge o dai regolamenti comunali.

2. La Giunta comunale può indirizzare, ove ciò sia ritenuto opportuno, l'attività di controllo/accertamento delle diverse entrate su particolari settori di intervento.

3. Nell'ambito dell'attività di controllo l'ufficio può invitare il cittadino a fornire chiarimenti, produrre documenti anche con autocertificazione nei modi e tempi stabiliti dalla legge, fornire risposte a quesiti o questionari.

4. Sulla base degli obiettivi stabiliti, all'inizio di ogni anno, per l'attività di controllo e lotta all'evasione, la Giunta Comunale, avvalendosi della facoltà prevista per l'I.C.I. dall'art. 59, comma 1, lettera p) del decreto legislativo 15/12/1997 n. 446, stabilisce annualmente la percentuale dei compensi incentivanti per i dipendenti partecipanti e gli uffici competenti, il cui riparto avverrà con determinazione dirigenziale sulla base dei risultati raggiunti.

Il riparto avverrà sulla base dei seguenti criteri:

- coordinatore il 15%;
- responsabile del procedimento dal 25%;
- collaboratori tecnici ed amministrativi dal 60%

Art. 10

Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dal Servizio Entrate o dal Concessionario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa, tramite il Dirigente del settore finanziario, che adotta i necessari provvedimenti.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici, che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al Servizio Entrate, con le modalità già in uso o da concordare.

Art. 11

Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza, pubblicità.

2. Sono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini, nonché le agevolazioni previste.

3. Presso gli uffici competenti e presso l'Ufficio Pubbliche Relazioni sono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.

4. Al fine di garantire il diritto dei cittadini alla più completa informazione, gli uffici adotteranno ogni opportuno mezzo di diffusione e conoscenza delle misure adottate in materia di entrate comunali anche avvalendosi degli strumenti offerti da altri regolamenti del Comune.

Art. 12

Diritto di interpello

1. Il contribuente o chi per lui (centro assistenza fiscale, consulente, ecc.) mediante richiesta scritta, ha il diritto di interpellare il Servizio Entrate in ordine all'interpretazione e alle

modalità d'applicazione di leggi e di atti aventi forza di legge, di atti deliberativi e di norme regolamentari.

2. Il Funzionario Responsabile, entro 90 giorni dal ricevimento della richiesta, formula risposta scritta, da comunicare al richiedente anche a mezzo posta: In caso di adempimento avente scadenza anticipata rispetto al termine suddetto, la risposta è data verbalmente, fatta salva la successiva comunicazione scritta. Eventuali atti d'imposizione, emanati in difformità della risposta fornita senza che nel frattempo siano intervenute variazioni normative, sono da ritenersi nulli.

3. In caso di mancata risposta nei termini stabiliti nel comma precedente, nessuna sanzione potrà essere irrogata relativamente alla fattispecie oggetto dell'interpello.

4. In ogni caso, la risposta fornita al singolo contribuente ha valore nei confronti della generalità dei contribuenti che si trovano nella medesima fattispecie e a tal fine ne verrà data debita pubblicità.

Art. 13

Attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie

1. L'attività di liquidazione ed accertamento delle entrate tributarie deve essere informata a criteri di equità, trasparenza, funzionalità, economicità delle procedure.

2. Il provvedimento di liquidazione e di accertamento è formulato secondo le specifiche previsioni di legge.

3. La comunicazione degli avvisi che devono essere notificati al contribuente può avvenire a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

4. Se il contribuente è presente di persona presso i locali dell'ufficio tributario, la notificazione può essere eseguita mediante consegna dell'atto, a mani del medesimo, da parte di persona addetta all'ufficio predetto, la quale, in tal caso, assume di fatto la qualifica di messo notificatore.

5. In caso di affidamento in concessione della gestione dell'entrata, l'attività di liquidazione ed accertamento deve essere effettuata dal concessionario, con le modalità stabilite dalla legge, dai regolamenti comunali, dal disciplinare della concessione.

Art. 14

Accertamento delle entrate non tributarie

1. L'entrata è accertata quando, in base ad idonea documentazione dimostrativa della ragione del credito e dell'esistenza di un idoneo titolo giuridico, è possibile individuare il debitore (persona fisica o giuridica); determinare l'ammontare del credito, fissare la scadenza ed indicare la voce economica del bilancio alla quale fare riferimento per la rilevazione contabile del credito (diritto giuridico alla riscossione).

2. Per le entrate patrimoniali, per quelle provenienti dalla gestione di servizi produttivi, per quelle relative a servizi a domanda individuale ovvero connesse a tariffe o contribuzioni dell'utenza, l'accertamento è effettuato dal "responsabile del servizio" (o del procedimento, centro di responsabilità e/o di ricavo). Questi provvede a predisporre l'idonea documentazione da trasmettere al servizio finanziario. Il servizio finanziario verifica il rispetto dell'applicazione delle tariffe o contribuzioni determinate dall'Ente.

Art. 14 bis

Riscossione volontaria

3. le modalità di riscossione delle entrate patrimoniali, provenienti dalla gestione dei servizi produttivi e dei servizi a domanda individuale avviene direttamente tramite la tesoreria comunale, mediante versamento su c/c postale intestato alla medesima ovvero tramite il sistema bancario

Art. 15

Contenzioso tributario

1. Spetta ai dirigenti degli uffici dirigenziali il compito di promuovere e resistere alle liti, hanno il potere di conciliare e di transigere la controversia.
2. L'attività di contenzioso può essere gestita in forma associata con altri comuni, mediante apposita struttura.
3. Ove necessario, la difesa in giudizio può essere affidata anche a professionisti esterni all'ente.

Art. 16

Sanzioni tributarie

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono regolamentate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18-12-1997, e successive modifiche ed integrazioni e a partire dall'anno d'imposta 2015 le sanzioni relative al ravvedimento operoso sono diventate le seguenti:

a) un decimo del minimo nei casi di mancato pagamento del tributo o di un acconto, se esso viene eseguito nel termine di trenta giorni dalla data della sua commissione;

a-bis) ad un nono del minimo se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il novantesimo giorno successivo al termine per la presentazione della dichiarazione, ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro novanta giorni dall'omissione o dall'errore;

b) ad un ottavo del minimo, se la regolarizzazione degli errori e delle omissioni, anche se incidenti sulla determinazione o sul pagamento del tributo, avviene entro il termine per la presentazione della dichiarazione relativa all'anno nel corso del quale è stata commessa la violazione ovvero, quando non è prevista dichiarazione periodica, entro un anno dall'omissione o dall'errore;

c) ad un decimo del minimo di quella prevista per l'omissione della presentazione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a novanta giorni.

3. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per l'individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato a mezzo posta, con invio di raccomandata con ricevuta di ritorno.

3. Chi non esegue, in tutto o in parte, alle prescritte scadenze, i versamenti in acconto, i versamenti periodici, il versamento di conguaglio o a saldo dell'imposta risultante dalla dichiarazione, detratto in questi casi l'ammontare dei versamenti periodici e in acconto, ancorché non effettuati, è soggetto a sanzione amministrativa pari al trenta per cento di ogni importo non versato, anche quando, in seguito alla correzione di errori materiali o di calcolo rilevati in sede di controllo della dichiarazione annuale, risulti una maggiore imposta o una minore eccedenza detraibile. Per i versamenti effettuati con un ritardo non superiore a quindici giorni, la sanzione di cui al primo periodo, oltre a quanto previsto dalla lettera a) del comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472, è ulteriormente ridotta ad un importo pari ad un quindicesimo per ciascun giorno di ritardo.

3. Le sanzioni previste nel presente articolo non si applicano quando i versamenti sono stati tempestivamente eseguiti ad ufficio o concessionario diverso da quello competente.

Art. 17

Sanzioni Amministrative

1. Salvo diversa disposizione di legge, per le violazioni delle disposizioni dei Regolamenti comunali si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25 a Euro 500.

2. L'organo competente a irrogare la sanzione amministrativa è individuato ai sensi dell'art. 17 della legge 24/11/1981, n. 689.

Art.18 Interessi

4. Sulle somme dovute a seguito di inadempimento ovvero di dilazione di pagamento si applicano gli interessi al tasso legale aumentati di un punto percentuale
5. Gli stessi interessi si applicano in caso di rimborso degli importi versati e non dovuti.
6. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno

Art. 19 Autotutela

1. Il Comune può procedere, in tutto o in parte, all'annullamento, alla rinuncia all'imposizione in caso d'autoaccertamento, o alla revoca dei propri atti, senza che vi sia necessità d'istanza di parte, anche in pendenza di giudizio ed anche nel caso in cui il provvedimento notificato sia divenuto definitivo per decorso dei termini previsti per proporre ricorso alla commissione tributaria provinciale competente.
2. La competenza all'esercizio del potere di autotutela è attribuita al responsabile del Servizio al quale compete la gestione del tributo o dell'entrata.
3. Il provvedimento d'annullamento, revisione o revoca dell'atto deve essere adeguatamente motivato per iscritto e deve essere comunicato al soggetto interessato.
4. Nella valutazione del procedimento il responsabile del Servizio deve obbligatoriamente verificare sia il grado di probabilità di soccombenza dell'Amministrazione, sia il costo della difesa e di tutti i costi accessori.
5. Nel caso in cui l'importo del tributo, sanzioni ed accessori oggetto d'annullamento, di revoca o di rinuncia all'imposizione in caso di auto accertamento sia superiore a Euro 25.822,85, il funzionario responsabile che procede all'emissione del provvedimento di autotutela deve acquisire il preventivo parere del Capo Settore Finanziario.
6. In caso d'inerzia del funzionario responsabile, il procedimento di autotutela può essere attivato dal Dirigente Responsabile, che adotta in via sostitutiva il relativo provvedimento.
7. E' data facoltà al Funzionario Responsabile di abbandonare l'attività contenziosa e le liti già iniziate quando l'ammontare delle pretese del Comune sia inferiore a Euro 51,65.
8. Non è consentito l'esercizio dell'autotutela nel caso sia intervenuta sentenza passata in giudicato favorevole al Comune.

Art. 20 Ipotesi d'annullamento dell'atto amministrativo

L'atto amministrativo può essere annullato quando il responsabile individua uno dei seguenti vizi di legittimità:

- errore di persona,
- un evidente errore logico o di calcolo,
- un errore sul presupposto dell'entrata,
- una doppia imposizione,
- la mancata considerazione di pagamenti regolarmente eseguiti,
- la mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini di decadenza,
- la sussistenza dei requisiti per fruire di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati,
- l'errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile dal funzionario responsabile.

Art. 21
Accertamento con adesione

7. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflattivo del contenzioso, s'introduce, nel proprio ordinamento, l'istituto d'accertamento con adesione, sulla base di quanto stabilito dal Decreto Legislativo 19 giugno 1997 n. 218 **E S.M.I.** e dalla circolare del Ministero delle Finanze n. 235/E del 8 agosto 1998.

Art. 22
Ambito d'applicazione dell'istituto dell'accertamento con adesione

1. L'istituto dell'accertamento con adesione è applicabile esclusivamente per accertamenti dell'ufficio e non si estende agli atti di mera liquidazione dei tributi conseguente all'attività di controllo formale delle dichiarazioni.
2. L'accertamento può essere definito anche con l'adesione di uno solo degli obbligati al rapporto tributario.
3. Il ricorso all'accertamento con adesione presuppone la presenza di materia concordabile e quindi di elementi suscettibili di apprezzamento valutativo per cui esulano dal campo applicativo dell'istituto le questioni cosiddette "di diritto" e tutte le fattispecie nelle quali l'obbligazione tributaria è determinabile sulla base di elementi certi.
4. L'ufficio, per aderire all'accertamento con adesione, deve peraltro tener conto della fondatezza degli elementi posti a base dell'accertamento, valutando attentamente il rapporto costi-benefici dell'operazione, con particolare riferimento al rischio di soccombenza in un eventuale ricorso.
5. L'ufficio, inoltre, qualora rilevi, dopo l'adozione dell'accertamento, l'infondatezza o l'illegittimità dell'accertamento medesimo, ha il dovere di annullare l'atto di accertamento nell'esercizio dell'autotutela.

Art. 23
Competenza

1. Competente alla definizione degli accertamenti è il funzionario responsabile della gestione dei singoli tributi locali.
2. Nel caso in cui l'accertamento del tributo oggetto della definizione sia stato affidato a terzi, il potere di definire gli accertamenti è attribuito al concessionario del comune, che lo esercita nei limiti stabiliti dal presente regolamento.

Art. 24
Avvio del procedimento

1. Il procedimento è attivato, di norma, dall'ufficio competente con un invito a comparire nel quale sono indicati:
 - a) gli elementi identificativi dell'atto, dell'eventuale denuncia o dichiarazione cui si riferisce l'accertamento suscettibile di adesione.
 - b) il giorno ed il luogo della comparizione per definire l'accertamento con adesione.

Art. 25
Procedimento d'iniziativa dell'ufficio

1. L'ufficio, se ravvisa che sussistono sufficienti elementi che possono indurre ad instaurare un'equa composizione della questione col contribuente, ad accertamento formato, ma prima

della notifica dell'avviso d'accertamento, invia al contribuente stesso l'invito a comparire, formulato come all'art. 22, da comunicare con lettera raccomandata o mediante notifica con messo comunale.

2. Le richieste di chiarimenti, gli inviti ad esibire o trasmettere atti e documenti, l'invio di questionari per acquisire dati e notizie di carattere specifico ecc., che il Comune, ai fini dell'esercizio dell'attività di liquidazione e accertamento, può rivolgere ai contribuenti, non costituiscono invito ai sensi del precedente comma per l'eventuale definizione dell'accertamento con adesione.

3. Nell'esaminare la posizione del contribuente occorre valutare se vi siano o no degli spazi che possano giustificare la transazione. Pertanto non si potrà procedere in tal senso:

- se la questione verte su un'aliquota o su una tariffa di tributo la cui applicazione è espressamente stabilita da legge o regolamento e sulla quale vi è assoluta certezza;
- se la questione riguarda l'applicazione di sanzioni in misura fissa o nella misura minima.

4. Se non ricorrono le condizioni di cui al comma 2, il responsabile del procedimento, valutata l'importanza della questione, anche alla luce delle esigenze operative dell'ufficio, individua gli elementi in base ai quali può essere utilmente attivato il contraddittorio col contribuente, al fine di ottenere la riscossione immediata degli importi dovuti e di evitare il contenzioso.

5. L'ambito d'azione entro il quale il soggetto responsabile del procedimento può svolgere le proprie proposte transattive non deve comunque comportare una rinuncia all'incasso delle somme dovute superiore al 50% delle stesse.

6. La partecipazione del contribuente al procedimento, nonostante l'invito, non è obbligatoria e la mancata risposta all'invito stesso non è sanzionabile, così come l'attivazione del procedimento da parte dell'ufficio non riveste carattere d'obbligatorietà.

7. La mancata attivazione del procedimento da parte dell'ufficio lascia aperta al contribuente la possibilità di agire di sua iniziativa a seguito della notifica dell'avviso d'accertamento, qualora riscontri nello stesso aspetti che possano portare ad un ridimensionamento della pretesa tributaria del Comune.

Art. 26

Procedimento ad iniziativa del contribuente

1. Il contribuente al quale sia stato notificato avviso d'accertamento, non preceduto dall'invito di cui all'art. 22, può formulare, anteriormente all'impugnazione dell'atto innanzi alla Commissione Tributaria Provinciale, istanza in carta libera d'accertamento con adesione indicando il proprio recapito anche telefonico.

2. La stessa istanza può presentare il contribuente, nei cui confronti sono stati effettuati accessi, ispezioni o verifiche

2. L'impugnazione dell'avviso comporta rinuncia all'istanza di definizione.

3. La presentazione dell'istanza, anche da parte di uno solo dei coobbligati, produce l'effetto di sospendere, per un periodo di 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, sia i termini per l'impugnazione sia quelli di pagamento del tributo, anche per tutti i coobbligati.

4. Entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza di definizione, l'Ufficio, anche telefonicamente o telematicamente, formula l'invito a comparire.

5. La mancata comparizione del contribuente nel giorno indicato con l'invito, comporta rinuncia alla definizione dell'accertamento con adesione.

6. Eventuali, motivate, richieste di differimento avanzate dal contribuente in ordine alla data di comparizione indicata nell'invito, saranno prese in considerazione solo se avanzate entro tale data.

7. Delle operazioni compiute, delle comunicazioni effettuate, dell'eventuale mancata comparizione dell'interessato e dell'esito negativo del concordato, è dato atto in succinto verbale da parte del responsabile del procedimento.

Art. 27

Atto d'accertamento con adesione

1. A seguito del contraddittorio, ove l'accertamento sia concordato con il contribuente, l'Ufficio redige in duplice esemplare atto di accertamento con adesione che va sottoscritto dal contribuente (o da suo procuratore generale o speciale) e dal responsabile dell'Ufficio o suo delegato.
2. Nell'atto di definizione vanno indicati gli elementi e la motivazione su cui la definizione si fonda, anche con richiamo alla documentazione in atti, nonché la liquidazione del tributo o del maggior tributo, degli interessi e delle sanzioni dovute in dipendenza della definizione, anche in forma rateale, come specificato nell'art. 28.

Art. 28

Perfezionamento della definizione

1. La definizione si perfeziona con il versamento, con una delle modalità indicate nel 1° comma dell'art. 28 ed indicata nell'atto stesso, entro 20 giorni dalla redazione dell'atto d'accertamento con adesione, delle somme dovute o della prima rata.
2. Entro 10 giorni dal suddetto versamento il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento e, se è il caso, la documentazione relativa alla prestazione della garanzia. L'ufficio, a seguito del ricevimento della quietanza, rilascia al contribuente l'esemplare dell'atto di accertamento con adesione destinato al contribuente stesso.
3. Relativamente alla Tassa Smaltimento Rifiuti Solidi Urbani (D. Lgs. 507/1993 e successive modificazioni) per la quale alla data d'adozione del presente regolamento, l'unica forma possibile di riscossione è tramite ruolo, l'ufficio provvede ad iscrivere a ruolo gli importi (tributo, sanzione pecuniaria ed interessi) risultanti dall'atto d'accertamento con adesione e la definizione si considera così perfezionata.
4. Il contribuente che ha aderito all'accertamento può richiedere con apposita istanza o con lo stesso atto di accettazione un pagamento rateale con un massimo di otto rate trimestrali di pari importo, elevabile 16 rate se le somme dovute superano gli 100.000,00 euro.
5. Competente all'esame dell'istanza è l'ufficio preposto all'accertamento e, qualora non ricorrano gravi ragioni da motivare, l'istanza è accolta; in tale ipotesi l'importo della prima rata deve essere versato nel termine di venti giorni dalla redazione dell'atto di definizione e sull'importo delle rate successive sono dovuti gli interessi al saggio legale, calcolati dalla data di perfezionamento dell'atto d'adesione e fino alla data di scadenza di ciascuna rata.
6. L'ufficio, qualora le somme rateizzate superino l'importo di Euro 5.164,57, dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente.

Art. 29

Effetti della definizione

1. Il perfezionamento dell'atto di adesione comporta la definizione del rapporto tributario che ha formato oggetto del procedimento. L'accertamento definito con adesione non è pertanto soggetto ad impugnazione, non è integrabile o modificabile da parte dell'ufficio.
2. L'intervenuta definizione non esclude, peraltro, la possibilità per l'ufficio di procedere ad accertamenti integrativi nel caso che la definizione riguardi accertamenti parziali e nel caso di sopravvenuta conoscenza di nuova materia imponibile sconosciuta alla data del precedente accertamento e non rilevabile né dal contenuto della dichiarazione né dagli atti in possesso alla data medesima.
3. Qualora l'adesione sia conseguente alla notifica dell'avviso d'accertamento questo perde efficacia dal momento del perfezionamento della definizione.

TITOLO III RISCOSSIONE

Art. 30 Riscossione

1. Se non diversamente previsto dalla legge, la riscossione delle entrate può essere effettuata tramite il Concessionario del Servizio di riscossione tributi, la Tesoreria Comunale, mediante c/c postale intestato alla medesima, ovvero tramite banche e istituti di credito convenzionati.
- 1bis. Se previsto dalla legge, il Comune può riscuotere le proprie entrate patrimoniali e tributarie attraverso il modello F24, con il conto corrente bancario della tesoreria comunale, anche attraverso la sottoscrizione di apposite convenzioni con l'agenzia delle entrate competente per territorio.
2. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui al D.P.R. 29-9-1973, n. 602 e succ. modificazioni, se affidata ai concessionari del servizio di riscossione, ovvero con quell'indicata dal R.D. 14-4-1910, n. 639, se svolta direttamente o affidata ad altri soggetti. La firma dell'ingiunzione è attribuita al funzionario responsabile o al soggetto di cui all'art. 52, comma 5, lett. B) del D. Lgs. N. 446/97.
- 2 bis. Il soggetto competente alla concessione delle rateizzazioni, nel caso di riscossione coattiva attraverso il concessionario della riscossione, è l'agente della riscossione.
3. Regolamenti specifici possono autorizzare la riscossione di particolari entrate da parte dell'Economo o di altri agenti contabili. Il versamento in Tesoreria deve avvenire nei termini fissati dal Regolamento di contabilità. Ad essi si applicano le disposizioni previste dall'art. 233 del D. Lgs. 18-08-2000, n. 267, pertanto entro il 28 febbraio devono rendere il conto della propria gestione, allegando la relativa documentazione. Sono soggetti alla verifica ordinaria di cassa da parte dell'organo di revisione. I relativi conti sono redatti su modello ministeriale (approvato con D.P.R. 194/1996).

Art. 31 Sospensione e dilazione dei termini

1. Con deliberazione di Giunta Comunale, i termini ordinari di versamento e di dichiarazione delle entrate tributarie possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti, interessati da gravi calamità naturali o da particolari situazioni di disagio economico e individuate con criteri precisati nella medesima deliberazione.
2. Il dirigente del settore finanziario può eccezionalmente consentire su richiesta dell'interessato in comprovate difficoltà di ordine economico e se trattasi di tributi arretrati, il pagamento dei medesimi in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di 12, previa applicazione partire dalla seconda rata, degli interessi legali, **come previsto dall'art. 18**. Qualora l'importo da rateizzare superi la somma di Euro 5.164,57, l'ufficio dovrà richiedere adeguata garanzia fideiussoria, bancaria o equipollente. Qualora la somma da rateizzare superi i 100.000,00 euro il numero massimo delle rate può essere elevato a 16 rate anche trimestrali. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e deve provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempita.
3. Spetta al Sindaco ridurre, anche fino a due rate, le rate bimestrali dei ruoli di riscossione di cui all'art. 72, comma 3, del D. Lgs. N. 507/93.
4. La Giunta Comunale può autonomamente stabilire i termini entro i quali devono essere effettuati i versamenti e le dichiarazioni dei singoli tributi purché vi sia adeguata motivazione che giustifichi la variazione dei termini rispetto all'anno precedente.

Art. 31 bis

Dilazione di pagamento entrate patrimoniali

1. Il funzionario della gestione della singola entrata può consentire, su richiesta dell'interessato in gravi e comprovate difficoltà di ordine economico, il pagamento dilazionato delle entrate patrimoniali in rate mensili, di pari importo, fino ad un massimo di dodici (12), previa applicazione a partire dalla prima rata, degli interessi legali con l'aumento determinato dall'ente. A tal fine potrà essere richiesta al richiedente idonea garanzia fideiussoria, bancaria, assicurativa, per un importo pari alla somma dilazionata comprensiva degli interessi, fino alla scadenza dell'ultima rata.
2. Nel caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade dal beneficio e dovrà provvedere al pagamento del debito residuo entro 30 giorni dalla scadenza della rata non adempiuta.

Art. 32

Crediti inesigibili o di difficile riscossione

1. Alla chiusura dell'esercizio, su proposta del responsabile del servizio interessato, previa verifica del responsabile del servizio finanziario e su conforme parere dell'organo di revisione, sono stralciati dal conto del bilancio i crediti inesigibili o di difficile riscossione.
2. Tali crediti, sono trascritti, a cura del servizio finanziario, in un apposito registro e conservati, in apposita voce, nel Conto del Patrimonio, sino al compimento dei termini di prescrizione.

Art. 33

Transazione di crediti derivanti da entrate non tributarie

1. Il responsabile del servizio interessato può, con apposito motivato provvedimento, disporre transazioni su crediti di incerta riscossione. Si applicano al riguardo le disposizioni di cui agli artt. 179 e 189 del D. Lgs. 267/00 circa le operazioni di riaccertamento dei Residui attivi e la revisione delle ragioni del loro mantenimento nel conto del bilancio.

Art. 34

Rimborsi e Compensazioni

1. Il rimborso di tributo o altra entrata versata e risultata non dovuta è disposto dal responsabile del Servizio su richiesta del contribuente/utente o d'ufficio, se direttamente riscontrato. La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento, a pena di nullità, e deve essere presentata nei termini previsti da ogni singolo tributo.
2. In deroga a eventuali termini di prescrizione disposti dalle leggi tributarie, il responsabile del servizio può disporre nel termine di prescrizione decennale il rimborso di somme dovute ad altro comune ed erroneamente rimosse dall'ente; ove vi sia assenso da parte del Comune titolato alla riscossione, la somma può essere direttamente riversata allo stesso.
3. Il contribuente entro 30 giorni dal ricevimento dell'avviso di rimborso da parte del Comune può chiedere che il credito vantato sia portato in tutto od in parte in deduzione di successivi pagamenti concernenti tributi gestiti dal Comune, anche diversi da quello a credito.

4. Il funzionario responsabile del tributo comunica formale adesione alla proposta ed annota contabilmente la compensazione.

5. Il Comune, in presenza di debiti e crediti tributari in capo al medesimo contribuente, anche d'ufficio, procede alla relativa compensazione ai sensi e per gli effetti dello articolo 23 del D. Lgs. n. 472/97.

Art. 35

Importi minimi e modalità di arrotondamento dei tributi locali ed entrate patrimoniali

1. **A partire dalla data in vigore del presente regolamento** gli importi minimi, sia per effettuare il versamento che per richiedere il rimborso, per le diverse tipologie di versamento, sono fissati nella misura di cui alla tabella seguente:

TRIBUTO	Importo minimo versamento ordinario (A)	Importo minimo liquidazioni, accertamenti ingiunzioni (B)	Importo minimo rimborsi (C)
ICI	€ 3,00	€ 12,00	€ 12,00
IMU	€ 3,00	€ 12,00	€ 12,00
TARSU	€ 2,00	€ 12,00	€ 12,00
TARES	€ 2,00	€ 15,00	€ 15,00
TARI	€ 2,00	€ 12,00	€ 12,00
TASI	€ 3,00	€ 12,00	€ 12,00
TOSAP	€ 2,00	€ 12,00	€ 12,00
Imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni	€ 2,00	€ 12,00	€ 12,00
Tassa smaltimento rifiuti solidi urbani GIONALIERA	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
Tassa occupazione suolo pubblico TEMPORANEA	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
Imposta sulla pubblicità e le pubbliche affissioni TEMPORANEA	€ 2,00	€ 2,00	€ 2,00
ENTRATE PATRIMONIALI	€ 3,00	€ 3,00	€ 3,00

1. I contribuenti sono esonerati dall'obbligo del versamento ordinario quando il debito finale risulta inferiore o pari ai limiti sopra indicato (A).
2. I contribuenti sono esonerati dal versamento per le attività di accertamento, liquidazione e ingiunzione, quando il debito d'imposta comprensivo anche delle sanzioni e degli interessi gravanti sul tributo risulta inferiore o pari ai limiti sopra indicati (B).
3. Nelle ipotesi di cui al comma 3, l'ufficio comunale è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notifica di avvisi di accertamento o alla

riscossione, anche coattiva, e non dà seguito alle istanze di rimborso quando il credito comprensivo di interessi è inferiore o pari ai limiti sopra indicati(C).

4. Il pagamento dei tributi locali deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

TITOLO IV NORME FINALI

Art. 36

Norme finali

1. Per quanto non previsto nel presente regolamento si applicano le disposizioni di leggi o di altri regolamenti vigenti.
2. Sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari in contrasto con quelle contenute nel presente regolamento.
3. Il presente regolamento entra in vigore il **1° gennaio 15**.

CITTÀ DI BISCEGLIE

Provincia di Bari

Codice Fiscale 13001630725 - Partita IVA 0007390725

- PARERI AI SENSI DELL'ART. 49, comma 1° DEL d.lgs. 267/2000 -

OGGETTO DELLA PROPOSTA DI DELIBERA:

Modifica regolamento delle Entrate anno 2015

ESPRESSIONE PARERI

Parere Tecnico:

Bisceglie, li _____

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Parere Contabile

Bisceglie, li _____

IL DIRIGENTE AREA FINANZIARIA

Attestazione di conformità

Bisceglie, li _____

IL SEGRETARIO GENERALE

SEGRETARIO GENERALE
FEDERICA ANGELO LAZZARO